

Metto a partito questo articolo 10 così formulato.

(È approvato).

Gli onorevoli Gussoni, Dell'Acqua, Finardi, Fradeletto, Crespi, Bonoris, Cuzzi, Cornalba, Bonacossa e Galli hanno proposto un articolo 10 *bis* che è il seguente:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, permettere durante il quinquennio dalla promulgazione di questa legge che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali, possano essere sostituite altre donne minorenni di età superiore ai 15 anni compiuti. »

Il Governo e la Commissione accettano questo emendamento?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Questo articolo aggiuntivo si potrebbe mettere come una disposizione transitoria dopo il testo della legge.

Presidente. Onorevole relatore...

Di San Giuliano, relatore. Dal momento che il Governo accetta questo articolo, a me pare che non vi sia difficoltà a votarlo anche adesso. Però, siccome prima di votare il disegno di legge a scrutinio segreto, si dovrà farne il coordinamento, come ho avuto occasione di dire in una precedente seduta, in sede di coordinamento potremo vedere il posto preciso dove converrà di metterlo. Del resto mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Girardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Girardini. L'emendamento che è stato proposto oggi dagli onorevoli Gussoni ed altri all'articolo 10 è stato già proposto da me ad altro articolo, e precisamente al 5, ed è stato respinto. Forse vi è stata introdotta qualche modificazione di forma, ma la sostanza è la medesima.

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, relatore. Onorevole signor Presidente, per non intralciare la discussione della legge, io pregherei di riservare questa questione alla fine della legge stessa, perchè effettivamente le obiezioni dell'onorevole Girardini non mancano di serietà e debbono essere prese in esame.

Mi pare quindi che, quando avremo esau-

rita la discussione degli articoli, potremo esaminare la proposta dell'onorevole Gussoni.

Presidente. Sta bene. Allora passeremo alla discussione dell'articolo 11 il quale è il seguente:

« I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'articolo 17, e devono essere muniti del visto del Sindaco, come attestazione di autenticità, ed affissi in luogo ove sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari di cui nell'articolo seguente. »

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

« I regolamenti interni delle fabbriche, magazzini, miniere, ecc, dove lavorano donne o minorenni, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge. Essi saranno fissati d'accordo fra gli imprenditori o direttori e le rappresentanze delle rispettive operaie. In difetto di accordo, statuirà il collegio dei *probi viri*:

« I regolamenti interni debbono essere affissi in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati.

« Cabrini, Chiesa, Varazzani, Badaloni. »

« I regolamenti interni delle aziende contemplate nella presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento che sarà fatto per la sua esecuzione nonchè a ogni altra disposizione di cui all'articolo 10.

« Majno, Pescetti, Manzato, Chiarugi, Dell'Acqua, Nofri, Olivieri, Gattorno, Chiesa, Prampolini, Valeri. »

La Commissione li accetta?

Di San Giuliano, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cabrini perchè non si può pregiudicare nè in un senso nè nell'altro l'importante questione della partecipazione o meno degli operai all'andamento e alla direzione dell'azienda industriale.

Non può accettare nemmeno l'emendamento dell'onorevole Majno, perchè, per la parte dell'articolo 11 che il suo emendamento mantiene, la dizione adottata dalla Commissione e dal Governo è più chiara e più precisa, come egli stesso, valente giu-